

TI_GERICHTE 11.2005.158 vom 27. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.158

FR: TI_GERICHTE 11.2005.158 du 27 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2005.158 del 27 luglio 2006

Regeste

Stralcio di causa per desistenza.

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.2006 11.2005.158

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.2006 11.2005.158

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.2006 11.2005.158

Stralcio di causa per desistenza.

Incarto n. 11.2005.158 Lugano 27 luglio 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli segretaria: Verda, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. 327.1997 (protezione del figlio: privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) alla Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona riguardo al figlio S_____ (1997); premesso che il 22 luglio 1997 AP 1 (1971) ha dato alla luce un figlio, S_____; rilevato che _____ (1966) ha riconosciuto il 16 marzo 1998 la paternità su S_____; ricordato che _____ e AP 1 si sono sposati il 9 marzo 1999; rammentato che la Commissione tutoria regionale 14 ha instato il 19 luglio 2005 davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, perché _____ e AP 1 fossero privati dell'autorità parentale; posto che, statuendo il 24 ottobre 2005, la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza, ha privato entrambi i genitori dell'autorità parentale e ha invitato la Commissione tutoria regionale a istituire una tutela in favore del bambino; constatato che contro tale decisione AP 1 è insorta con un ricorso (recte: appello) del 14 novembre 2005 per ottenere la revoca del provvedimento; precisato che nel memoriale AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1; considerato che all'appello non ha presentato osservazioni né _____ né la Commissione tutoria regionale; esaminata ora la lettera del 7 luglio 2006 con cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello; ribadito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC); richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.); osservato nondimeno che, data la particolarità del caso, in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili, all'appello non essendo state formulate osservazioni; appurato che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale diritto è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2005 del 29 luglio 2005, consid. 1.3,

citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 11-12/2005 pag. 456 con richiamo alla sentenza 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 e 3.2; sentenza 4P.314/2004 del 24 febbraio 2005, consid. 3.1, citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 6-7/2005 pag. 275 in alto e commentata da Arroyo in: Jusletter del 25 aprile 2005); ritenuto che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, di modo che la richiesta va dichiarata senza interesse (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.54 del 3 aprile 2006, pag. 2 in fondo); richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse. 4. Intimazione: – ; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.